

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Valeria Massardi
Giulia Pasinetti
Laura Montagnini
Claudia Bertoli
Roberto Brustia

Consulenti del lavoro

Silvia Margini
Roberta Maifredi

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard

Circolare Tributaria n° 3A/2020

D.L. DEL 16/03/2020 - EMERGENZA CORONAVIRUS

A seguito del Decreto Legge approvato in data 16/03/2020 e pubblicato in G.U. in data 17/03/2020, volto a definire le disposizioni in materia economica e fiscale alla luce dell'emergenza COVID-19, siamo a segnalare Vi le misure di maggior interesse.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Rinvio delle scadenze del 16/03/2020

Tutti i versamenti fiscali in scaduti al 16/03/2020 sono sospesi e rinviati per **tutti** i contribuenti:

- per i soggetti che nell'esercizio 2019 hanno evidenziato ricavi **superiori** ad Euro 2 milioni la scadenza è rinviata a **venerdì 20/03/2020**;
- per tutti gli altri soggetti, la scadenza è rinviata al **31/05/2020**.

Rinvio delle scadenze dall'08/03 al 31/03/2020

Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa che nell'esercizio precedente l'entrata in vigore del decreto (per i contribuenti solari il 2019) hanno evidenziato ricavi **inferiori ad Euro 2 milioni**, sono sospesi i versamenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra l'8/03/2020 e il 31/03/2020 inerenti:

- ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- addizionali IRPEF
- l'Imposta sul Valore Aggiunto

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

- contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatori (INAIL).

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 31/05/2020 oppure** mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

NB: La sospensione dei versamenti dell'IVA di cui sopra si applica, **a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti**, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**.

Ritenute d'acconto (es. per i Subagenti e Produttori)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL in esame, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 31 marzo 2020 **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, **a condizione** che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione:

1. **dovranno rilasciare** un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del DL del 17/03/2020 n. 18 art. 62 e
2. dovranno provvedere al versamento dell'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Cartelle ed accertamenti esecutivi

Per tutti i contribuenti sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da:

- **cartelle di pagamento Agenzia della Riscossione**
- **avvisi di accertamento esecutivi Agenzia delle Entrate**
- **avvisi di addebito Inps**
- atti di accertamento esecutivo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali
- atti esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020**.

Lavoratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico **in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020**. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 10 giugno 2020**, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Rottamazione ter e Saldo e stralcio

Il termine di versamento:

- del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” e
- del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio”

è spostato al 31 maggio 2020.

Riassunto sospensioni

Soggetti	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa adempimento / versamento
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	31.5.2020 (*)
Imprese con ricavi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	31.5.2020 (*)
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	31.5.2020 (*)
Imprese con ricavi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	31.5.2020 (*) Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)
Imprese delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	31.5.2020 (*)

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Adempimenti periodici e dichiarazioni

Il Decreto in esame dispone, a favore di **tutti i soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, la **sospensione degli adempimenti tributari**, che scadono nel periodo 08/03/20 – 31/05/2020.

Gli adempimenti sospesi **dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020**, senza sanzioni.

Pertanto è differita al 30.6.2020 la presentazione:

- del **mod. IVA 2020** in scadenza il 30.4.2020;
- dei **mod. INTRA** relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25/03, 27/04 e 25/05/2020;
- della **comunicazione dati della liquidazione IVA** del primo trimestre 2020 in scadenza l'1/06/2020;
- del c.d. “**esterometro**” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30/04/2020;

Attenzione: restano confermati gli adempimenti legati alle certificazioni Uniche 2020, pertanto:

- **l'invio della CU 2020** all'Agenzia delle Entrate (se non già effettuato) e la relativa consegna ai percettori delle somme **entro il 31.3.2020**;

Proroga del termine di approvazione dei bilanci

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è **consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

Sospensione accertamenti

Vengono **sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini** relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sospensione processi tributari

E' disposto il **differimento delle udienze** e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 15 aprile 2020. Sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine per reclamo e mediazione.

Sospensione procedimenti amministrativi

Sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi.

MISURE ECONOMICO - FINANZIARIE

Indennità di Euro 600,00

E' prevista **un'indennità di Euro 600,00** riconosciuta ai seguenti soggetti a condizione che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:

- liberi professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (iscritti alla Gestione Artigiani e commercianti), sembrerebbero rientrare in tale categoria gli Agenti, Subagenti e Produttori che svolgono l'attività in forma di ditta individuale;

L'indennità **non** concorre alla formazione del reddito e verrà erogata dall'INPS, previa **presentazione di apposita domanda** (le cui modalità non sono ancora state rese note), nei limiti di spesa previsti per ogni categoria sopra individuata.

L'agevolazione non cumulabile nel caso in cui in soggetto ricada in più di una categoria.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d'impresa (anche Agenti ed intermediari assicurativi) è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1** (Negozi e botteghe).

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione

Fondo solidarietà mutuo prima casa

Per un periodo di **9 mesi, a partire dal 17/03/2020**, è prevista l'ammissione ai benefici del Fondo c.d. Gasparrini anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti (anche Agenti ed intermediari assicurativi).

Tale Fondo, previa presentazione dell'apposita domanda, permette di richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa.

L'accesso è consentito ai soggetti di cui sopra che **autocertifichino** ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato:

- in **un trimestre successivo al 21 febbraio 2020** o
- nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data

un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo provvede, infatti, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Prestiti e linee di credito per le micro imprese e PMI

Il nuovo decreto prevede che le micro imprese e le PMI, come sopra definite, che alla data del 17/03/20 avevano in essere prestiti o linee di credito da parte di Banche o altri intermediari finanziari, potranno godere delle seguenti agevolazioni:

- per le **aperture di credito a revoca** e per i **prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti**, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020**;
- per i **prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020**, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al **30 settembre 2020** alle medesime condizioni;
- per i **mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, il pagamento delle **rate** o dei canoni di leasing in scadenza **prima del 30 settembre 2020**, è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Possono beneficiare delle misure di cui sopra, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Fondo centrale di garanzia per le PMI

Per 9 mesi a far data dal 17/03/2020, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a Euro 5 milioni volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. In particolare:

- la garanzia del Fondo è gratuita (pertanto è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo);
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

Sono previste anche, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia.

Credito d'imposta per sanificazione ambienti

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di Euro 20.000.

ALTRE DISPOSIZIONI

Scadenza documenti di identità

Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza, la **validità viene prorogata al 31 agosto 2020**.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

ALTRI AIUTI EXTRA DECRETO

Mutui e finanziamenti e leasing in genere (prevista dell'accordo ABI)

L'Abi (Associazione bancaria italiana) rende noto che è operativa la moratoria con cui è stata **estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020, la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento**.

La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19".

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento.

Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Siamo in attesa di ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni sopra richiamate, al fine di per colmare le incertezze interpretative che si applicano alle diverse fattispecie.

Distinti saluti.

Brescia, lì 19/03/2020

Studio Della Frera Borboni & Associati